



Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Impianti solari termici

Guida e condizioni

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Le domande di sussidio devono essere presentate **per tempo prima dell'inizio dei lavori di costruzione**.

L'art. 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

"Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi."

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (vedi art. 45a dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Per impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per supporto al riscaldamento possono essere versati sussidi, se si tratta di un'installazione ex novo di un impianto avente una potenza nominale termica del collettore di almeno 2 kW o di un ampliamento dell'impianto la cui potenza nominale termica supplementare del collettore ammonta ad almeno 2 kW (art. 40 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità (art. 40 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 43 OGE).

Per impianti solari termici il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a un massimo di 50'000 franchi (art. 45 OGE). Sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il sussidio non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGA).

I sussidi promozionali garantiti rappresentano sussidi massimi per domanda di sussidio. Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGA).

CONDIZIONI

Hanno diritto a sussidi gli impianti solari termici per edifici esistenti. La sostituzione di un impianto solare termico o l'installazione nel quadro di un nuovo edificio non hanno diritto a sussidi. Collettori ad aria, impianti per l'essiccazione del fieno e il riscaldamento dell'acqua di piscine non hanno diritto a sussidi.

Hanno diritto a sussidi i collettori indicati sulla pagina internet www.kollektorliste.ch. Deve essere stata rilasciata la garanzia di prestazioni validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia (www.qm-solar.ch), firmata da un esperto di una ditta specializzata.

In caso di impianti a partire da una potenza nominale termica del collettore di 20 kW, va installato un impianto di sorveglianza attiva secondo le direttive di Swissolar.

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Il sussidio si compone di un sussidio di base e di un sussidio alle prestazioni e viene calcolato come segue:

Sussidio di base:	CHF	2'000
Sussidio alle prestazioni:	CHF	500.--/kW
Sussidio minimo	CHF	3'000
Sussidio massimo	CHF	50'000

PROCEDURA

La domanda di sussidio va redatta online sul sito www.energie.gr.ch. In seguito, i documenti firmati devono essere inviati, unitamente agli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in copia semplice. La domanda di sussidio risulta inoltrata solo quando i documenti firmati, trasmessi in forma cartacea, sono a disposizione dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Ultima la verifica, il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste determina l'ammontare della prestazione finanziaria e le condizioni e gli oneri da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e, su richiesta scritta, possono essere prorogate al massimo di 1 anno. Dopo la conclusione delle misure previste, ciò che è stato realizzato deve essere registrato sul sito www.energie.gr.ch. Il modulo di fine lavori e gli allegati necessari devono essere inviati all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in formato cartaceo. Il sussidio viene versato dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla promozione quali il consumo di energia, i conteggi edilizi, ecc.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE

Alla domanda di sussidio devono essere allegati tutti i documenti necessari per la valutazione. La documentazione necessaria è indicata sul sito www.energie.gr.ch.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete verranno evase solo dopo la ricezione della documentazione mancante. La documentazione deve essere inoltrata in copia semplice all'Ufficio dell'energia e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Tutta la documentazione di domanda è disponibile sul sito www.energie.gr.ch.